NORME DI ATTUAZIONE DELLA XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE (COMMA PRIMO) DELLA COSTITUZIONE

Art. 1

Riorganizzazione del disciolto partito fascista

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Versione in vigore dal 8 luglio 1952, non più in vigore dal 25 maggio 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione
Estremi	Legge 20 giugno 1952, n. 645
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-attuazione-della-xii-disposizione-transitoria-e-finale-comma/art-1-riorganizzazione-del-disciolto-partito-fascista/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it